



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

10/12/2015

**AG 92/15/AC**

**Oggetto:** Incompatibilità tra l'incarico di assessore comunale e la posizione di socio di una cooperativa in nome collettivo – richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con le istanze di parere acquisite al protocollo dell'Autorità n. 0091035 del 16.7.2015 e 0128041 del 5.10.2015 si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 10 dicembre 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.

Con le predette istanze si chiede se esiste un'incompatibilità tra l'incarico di assessore comunale e la qualità di una cooperativa in nome collettivo, la quale è risultata aggiudicataria di un affidamento disposto da un ente di diritto pubblico (Azienda di soggiorno del Comune di Merano) finanziata anche con contributi comunali.

Sul punto si osserva che in virtù dell'art. 16 d.lgs. n. 39 del 8.4.2013 l'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al menzionato decreto, il quale indica le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi amministrativi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Di contro, la questione prospettata nelle istanze sopra citate attiene alla diversa fattispecie dell'incompatibilità di un incarico politico regolata dal d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, difatti nelle istanze è precisato che il soggetto nominato assessore comunale non ricopre alcun incarico amministrativo o di vertice all'interno dell'Azienda di soggiorno del Comune di Merano.

Per completezza della trattazione, si fa presente che svolgere contemporaneamente l'incarico di assessore comunale e ricoprire la posizione di socio in una cooperativa in nome collettivo che partecipa a procedure ad evidenza pubblica, specie se bandite dal Comune in cui si svolge l'incarico politico, potrebbe generare situazioni di conflitto di interesse. Sul punto si richiama quanto sottolineato dall'Autorità con atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015, a cui si rinvia per un approfondimento della tematica in esame: « se le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 63 del TUEL già citato sono volte a prevenire le situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche elettive attraverso l'individuazione di posizioni o di situazioni che tipicamente possono dar luogo a tale conseguenza, l'art. 78 contiene la clausola generale in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l'obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico. Pertanto, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti di cui all'art. 63 che danno luogo ad incompatibilità, potrebbero, comunque, sussistere gli estremi del conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione dell'interessato dalla decisione che deve essere assunta dall'organo collegiale».

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene di non dover procedere e si dispone l'archiviazione delle istanze prot. n. 0091035 del 16.7.2015 e prot. 0128041 del 5.10.2015.

*Raffaele Cantone*